

## ACCERTAMENTO

---

### **Accertamenti bancari non autorizzati**

di **Massimiliano Tasini**

*"A tale proposito la Corte sente il dovere di mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per se a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito". Si esprimeva così la **Corte Costituzionale** con la sentenza n.34/1973.*

Sono passati quarant'anni, ma i **problemi** sono sempre gli **stessi**. Non a caso la **giurisprudenza** di **legittimità** e di **merito** si occupano con una certa **frequenza** degli effetti della **violazione** delle regole che presiedono alla **raccolta delle** prove su cui poi fondare atti impositivi.

Una **violazione** spesso oggetto di dibattito consiste nella **acquisizione irrituale** dei **dati** presenti nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e **specificatamente** dei dati relativi ai **movimenti finanziari** posti in essere dal contribuente, **in conto** come **extra-conto**.

Si tratta di un tema tanto sensibile quanto "frustrante": è un sentimento assai diffuso quello secondo cui il **fisco**, pur nella sacrosanta esigenza di appurare l'esistenza di eventuali imponibili sottratti a tassazione, va sempre più in profondità nella **sfera privata**, con **indagini** dunque quanto mai penetranti quali quelle da **redditometro** o aventi, appunto, ad oggetto, i **movimenti finanziari**.

Il Legislatore ha certamente valutato questa esigenza, laddove, nell'abrogare tanti e tanti anni fa l'autorizzazione all'accesso a tali dati da parte del Giudice Tributario ha comunque individuato un presidio tutt'altro che irrilevante, imponendo comunque la **preventiva autorizzazione** dell'Organo gerarchicamente superiore (il Comandante Regionale per la Guardia di Finanza ed il Direttore Regionale per l'Agenzia delle Entrate).

La **Corte di Cassazione** ha ripetutamente sostenuto che la **manca** della prescritta **autorizzazione**, seppure può essere fonte di responsabilità in via gerarchica per il funzionario/militare inosservante della regola, **non inficia** l'atto impositivo, sotto il duplice **profilo** della **legittimità** dello stesso e della **impossibilità** di **ritenere** le **presunzioni** sottese alla presenza dei movimenti bancari da **legali relative** a **semplici**.

La stessa Corte ha inoltre ritenuto che l'**autorizzazione** (e il suo **diniego**) **non** sia soggetta all'**obbligo di motivazione**, nè che la stessa debba essere **allegata** all'atto impositivo. Così la

[sentenza n. 5849/2012](#), per la quale le ragioni dell'indagine e il suo scopo non sono requisiti necessari dell'atto impositivo. Così la stessa Corte nella [sentenza 14026/2012](#) nella quale si rileva che, a dispetto del "nomen juris", l'**autorizzazione** costituisce un **mero atto** di **organizzazione** tutto interno alla Pubblica Amministrazione, ha **funzione** meramente **preparatoria** nel procedimento amministrativo e in quanto tale **non** è nemmeno qualificabile come **provvedimento**, che sarebbe soggetto ai sensi dell'[art. 3 della L. 241/1990](#) e [art. 7 della L. 212/2000](#) all'obbligo di motivazione.

Ci permettiamo sommessamente di dissentire, rilevando che in ossequio al principio di **trasparenza amministrativa** la stessa **Circolare n. 1/2008** della Guardia di Finanza rimarca la necessità di congruamente **motivare** sia l'**innesco** dell'indagine finanziaria e sia anche l'**accoglimento** (o il diniego) della prescritta autorizzazione. È difficile accettare che in un moderno Stato di diritto sia irrilevante il rispetto di quelle regole su cui tanto e con tanta forza ci richiama la Consulta. Tutto ciò alimenta un clima di reciproca sfiducia, quando lo Stato dovrebbe essere il primo presidio per i cittadini.

Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate tornasse sul tema delle indagini finanziarie riprendendo la [Circolare n. 32/E/2006](#) e dettando istruzioni agli Uffici che facciano tesoro di questi primi anni di vigenza della nuova normativa, cercando al contempo di buttare "acqua sul fuoco"...